COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 110 DEL 28/12/2018)

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2017 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI.

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2018** il giorno **28** del mese di **dicembre** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 15		**Assenti: 10**	
LUTZU ANDREA	Presente	MASIA MONICA	Assente
ANGIOI ANGELO	Presente	MUREDDU LUIGI	Presente
ATZENI DANILO	Presente	MURU ANDREA	Presente
CABRAS VERONICA	Presente	OBINU MARIA	Assente
CADAU PATRIZIA	Assente	ORRU' STEFANIA	Presente
CANOPPIA MARINELLA	Presente	PECORARO VINCENZO	Assente
CERRONE CARLO	Presente	PUDDU GIUSEPPE	Assente
FAEDDA LUCA	Presente	PUSCEDDU LORENZO	Presente
FEDERICO FRANCESCO	Assente	RICCIO ANDREA	Assente
FRANCESCHI ANTONIO	Presente	SANNA EFISIO	Assente
IATALESE ANTONIO	Assente	SOLINAS GIULIA	Assente
LICANDRO MAURO SALVATORE	Presente	TATTI DAVIDE RINALDO	Presente
		URAS ANNA MARIA	Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

Segretario: MELE LUIGI

copia informatica per consultazione

In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Premesso che:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è stata imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente , dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (23 giugno 2016);
- per i Comuni, il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo il sopracitato articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle da cedere;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse (articolo 20 comma 1 TUSP);

copia informatica per consultazione

- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 28.09.2017, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con nota prot. n. 53950 del 7 novembre 2017;
- assunto il provvedimento di revisione, l'alienazione delle partecipazioni deve intervenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Richiamato l'art. 20 del TUSP che testualmente prevede che, ferma la revisione straordinaria del 2017, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette".

Dato atto che il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 è stato approvato da questo Consiglio Comunale con Deliberazione di C.C. n. 82 del 28.09.2017 recante "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute e individuazione partecipazioni da alienare e relativi indirizzi".

Considerato che, in estrema sintesi, il suddetto Piano ha previsto l'individuazione di tutte le partecipazioni detenute, distinguendo, nella Relazione Tecnica alla stessa allegata, fra le partecipazioni di cui alla Sezione 1, relativa agli organismi esclusi dall'ambito di applicazione del TUSP, e le partecipazioni di cui alla Sezione 2, relativa invece agli organismi rientranti nell'ambito di applicazione del TUSP.

Dato atto che, nella predetta deliberazione, viene stabilito quanto segue:

1. Di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. in quanto:
   - svolge alcuni servizi strumentali all'amministrazione comunale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
   - le sue attività sono riconducibili a quanto previsto alla lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente);
   - la società rispetta inoltre il disposto del comma 4 dello stesso art. 4 in quanto ha come oggetto sociale esclusivo una delle attività previste dal comma 2 del medesimo art. 4 e in particolare quelle previste dalla lett. d);
   - svolge tutta la sua attività in maniera esclusiva per conto e in favore dell'Ente;

copia informatica per consultazione

- il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di società *in house providing*.

2. Di non dover procedere ad alcun intervento di razionalizzazione di cui all'art. 20 c. 2 del T.U.S.P. in riferimento alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. in quanto:
   - la Società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4, possiede un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori;
   - non svolge attività analoghe o similari a quelle di altre società in cui il Comune di Oristano detiene partecipazioni;
   - ha conseguito un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 500.000,00 e non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
   - in riferimento alla necessità del contenimento dei costi di funzionamento si è ritenuto che non ci fossero i presupposti per una ulteriore razionalizzazione in quanto la struttura organizzativa e le spese di funzionamento risultano costituire il minimo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività;
   - garantisce una serie di servizi tra i quali la manutenzione degli edifici pubblici, manutenzione e pulizia delle strade comunali, cura del verde pubblico, altre attività inerenti l'ambiente, che l'Ente dovrebbe altrimenti assicurare con una gestione diretta (soluzione allo stato attuale non percorribile per carenza di personale) o tramite esternalizzazione degli stessi (mediante affidamento a imprese esterne non consentirebbe tempi e modalità di intervento pari a quelli offerti da una società che, avendo come unico scopo la prestazioni di servizi a favore dell'ente, garantisce una fidelizzazione e un rapporto quotidiano con l'ente stesso, assicurando quindi una gestione dei servizi affidati più efficace ed efficiente anche dal punto di vista economico).
3. Di procedere all'alienazione della quota di partecipazione detenuta dallo stesso Comune di Oristano nella Società Marine Oristanesi S.r.l. per carenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del T.U. per il mantenimento della quota di partecipazione e sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. b) del T.U., in particolare:
   - la società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Oristano in quanto l'attività della medesima è finalizzata alla produzione di servizi portuali e per il turismo e pesca;
   - l'oggetto della società è costituito dalla promozione di attività rivolte alla realizzazione e gestione di infrastrutture portuali e relative attrezzature;

copia informatica per consultazione

- la società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori.

Considerato che:

- il Comune di Oristano ha disposto la vendita contestuale in un unico lotto dell'intera partecipazione, costituita dalla quota pari all'86% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Oristano e dalle quote degli altri due soci SFIRS S.p.A. e dal Circolo Nautico Oristano, che detengono rispettivamente il 7% del capitale sociale;
- è stato predisposto un bando unico, che permettesse la vendita contestuale di tutto il pacchetto partecipativo, e ciò al fine di rendere più appetibile la proposta di asta pubblica ai potenziali acquirenti, mettendoli in condizioni di poter acquistare l'intero lotto;
- il bando prevedeva che la gara si svolgesse mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da effettuarsi mediante "offerte segrete" da porre a confronto con il prezzo a base d'asta e che l'aggiudicazione avvenisse in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avesse offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

Rilevato che la gara, però, è andata deserta, in quanto, entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel Bando di gara, non è pervenuta nessuna offerta per la partecipazione all'asta pubblica.

Richiamato l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che, in caso di mancata alienazione entro il termine del 30 settembre 2018, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienazione della partecipazione.

Dato atto che il Comune di Oristano, come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, non è riuscito a concludere l'iter di vendita entro il termine del 30 settembre 2018, e che, pertanto, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienare la propria partecipazione.

Rilevato che, alla data attuale, si stanno predisponendo gli atti necessari alla riproposizione la vendita della partecipazione nella Società Marine Oristanesi S.r.l., mediante nuova asta pubblica di cessione della quota detenuta dal Comune di Oristano, che dovrà svolgersi sempre con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da porre a confronto con il prezzo posto a base d'asta.

copia informatica per consultazione

Vista la relazione tecnica allegata alla presente come modificata nel corso della seduta con lo stralcio della sez. 1) da parte dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna e precisamente da pag. 2 "*Nello specifico, nella relazione tecnica allegata…..* fino a pag. 5 *….. nella succitata deliberazione di G.C. n. 35 del 31.03.2015*".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità e Servizi alla Cittadinanza, Dr. Rinaldo Dettori ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente espresso in data 17.12.2018.

Visto l'esito della votazione: Presenti 15. Voti favorevoli 13. Presenti e non votanti 2 (Muru, Uras). Assenti 10 (Cadau, Federico, Iatalese, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna Solinas).

Delibera

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare, e fare propri, i risultati dell'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società 2017 esposti in narrativa e di prevedere la conclusione del relativo procedimento non appena ultimata la seconda procedura di asta pubblica al momento in fase di predisposizione.
3. Di approvare la relazione tecnica di aggiornamento del piano di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, come modificata nel corso della seduta con lo stralcio della sez. 1) da parte dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna e precisamente da pag. 2 "*Nello specifico, nella relazione tecnica allegata*….. fino a pag. 5 ….. *nella succitata deliberazione di G.C. n. 35 del 31.03.2015*".
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di pubblicare la stessa nella sezione

copia informatica per consultazione

Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Oristano.

Rinaldo Dettori/Domenica Antonella Salaris

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
FRANCESCHI ANTONIO	MELE LUIGI

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

copia informatica per consultazione

COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità e
Servizi alla Cittadinanza
Servizio Partecipate

Aggiornamento piano di revisione straordinaria delle Società partecipate 2017
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Approvata con Deliberazione C.C. n. 110 del 28.12.2018

Premessa

Come disposto dall'art. 24 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica approvato con il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8 settembre 2016 (T.U.S.P.), come aggiornato con il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100, i Comuni hanno provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 28.09.2017, con la quale il Comune di Oristano ha approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 giugno 2016, si è proceduto, contestualmente, all'individuazione di quelle da cedere.

Di seguito, si propone l'aggiornamento delle partecipazioni incluse nell'applicazione del TUSP, individuate nella **Sezione 2** della citata Relazione Tecnica: Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. e Società Marine Oristanesi S.r.l..

Denominazione	Società Oristano Servizi Comunali S.r.l.
Natura Giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Oggetto Sociale	Svolgimento di servizi strumentali per l'Ente
Tipologia di Partecipazione	Controllo Analogo
Quota di Partecipazione	100%
Valore Nominale Quota	€ 160.000,00
Valore Partecipazione rispetto al Patrimonio Netto	€ 213.801,00 (dato di bilancio al 31.12.2017)
Quota Comune di Oristano	€ 160.000,00
Capitale Sociale	€ 160.000,00
Sede Legale	Piazza Eleonora d'Arborea, 44 - Oristano
Data di Costituzione	20 ottobre 2008
Data Termine	31 dicembre 2050
CF/PI	01122870957
Organo Amministrativo	Amministratore Unico
Organo di Revisione	Sindaco Unico

In riferimento alla società in esame, in tale sede si conferma quanto già disposto con la deliberazione di C.C. 82 del 28.09.2017, è pertanto:

1. Di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. in quanto:
    - svolge alcuni servizi strumentali all'amministrazione comunale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
    - le sue attività sono riconducibili a quanto previsto alla lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente).
    - la società rispetta inoltre il disposto del comma 4 dello stesso art. 4 in quanto ha come oggetto sociale esclusivo una delle attività previste dal comma 2 del medesimo art. 4 e in particolare quelle previste dalla lett. d).
    - svolge tutta la sua attività in maniera esclusiva per conto e in favore dell'Ente.
    - il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di società *in house providing*.

Si conferma inoltre la volontà di non procedere ad alcun intervento di razionalizzazione di cui all'art. 20 c. 2 del T.U.S.P. come disposto nella citata deliberazione n. 82 del 28.09.2017, in quanto:

- la Società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4, possiede un numero di

dipendenti superiore al numero degli amministratori.

- non svolge attività analoghe o similari a quelle di altre società in cui il Comune di Oristano detiene partecipazioni.
- ha conseguito un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 500.000,00 e non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
- in riferimento alla necessità del contenimento dei costi di funzionamento si è ritenuto che non ci fossero i presupposti per una ulteriore razionalizzazione in quanto la struttura organizzativa e le spese di funzionamento risultano costituire il minimo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività.
- garantisce una serie di servizi tra i quali la manutenzione degli edifici pubblici, manutenzione e pulizia delle strade comunali, cura del verde pubblico, altre attività inerenti l'ambiente, che l'Ente dovrebbe altrimenti assicurare con una gestione diretta (soluzione allo stato attuale non percorribile per carenza di personale) o tramite esternalizzazione degli stessi (mediante affidamento a imprese esterne non consentirebbe tempi e modalità di intervento pari a quelli offerti da una società che, avendo come unico scopo la prestazioni di servizi a favore dell'ente, garantisce una fidelizzazione e un rapporto quotidiano con l'ente stesso, assicurando quindi una gestione dei servizi affidati più efficace ed efficiente anche dal punto di vista economico).

2. Di procedere all'alienazione della quota di partecipazione detenuta dallo stesso Comune di Oristano nella Società Marine Oristanesi S.r.l.

RISULTATI PIANO DI REVISIONE

DENOMINAZIONE	Società Marine Oristanesi S.r.l.
NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata
Oggetto Sociale	Promozione del turismo e di attività atte a favorire la
Tipologia di partecipazione	Diretta
% capitale sociale	86%
Valore nominale quota	€ 88.545,60
Costo di acquisizione	€ 88.545,60
Valore partecipazione rispetto al Patrimonio Netto	€ 88.545,60/36.309,00
Quota Comune di Oristano	€ 88.545,60
Capitale	€ 102.960,00
Sede Legale	Porto Turistico Torregrande – 09170 Oristano
Data di costituzione	29 giugno 1990
Data termine	31 dicembre 2030
CF/PI	00619200959
Membri CDA nominati dal	n. 3

La società ha per oggetto la promozione di ogni attività volta alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito della Provincia di Oristano, di infrastrutture portuali, con relative attrezzature, destinate alla promozione del turismo e atte a favorire la pratica imprenditoriale della pesca.
La sua localizzazione rende il Porto turistico di Torre Grande la base ideale per il diporto perché consente di praticare tutto l'anno, nel suo mare incontaminato, gli sport nautici e di alternare alle spiagge e ai magnifici fondali, percorsi culturali e naturalistici.
Il Porto dispone di oltre 400 posti barca, dai 7 ai 30 metri, e fornisce tutti i servizi di un moderno "marina", vanta inoltre un'efficace organizzazione di assistenza all'ormeggio e offre interessanti possibilità di svernamento per tutte le imbarcazioni.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 21.12.2015 è stata prevista la Dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Oristano nella Società Marine Oristanesi S.r.l.. Con la

deliberazione della G.C. n. 250 del 28.12.2015, recante “Piano di razionalizzazione delle partecipate. Indirizzi ai dirigenti”, è stato disposto di affidare il procedimento relativo alla valutazione della quota di partecipazione detenuta nella Società Marine Oristanesi al dirigente del settore programmazione e gestione risorse, e di affidare il procedimento relativo alla vendita della stessa quota al dirigente dell’attuale settore amministrativo e servizi alla persona. Sulla scorta di tale deliberazione si è proceduto quindi all’affidamento di un incarico a un esperto ai fini di procedere alla valutazione di cui sopra. La perizia estimativa è regolarmente pervenuta al Comune di Oristano a marzo 2017. Già in sede di piano di razionalizzazione ordinaria la volontà espressa era stata quindi quella di procedere all’alienazione della quota in capo all’Ente. In sede di revisione straordinaria a seguito dell’approvazione del Testo Unico, è emerso che la Società di cui trattasi non rientrasse nel novero delle Società consentite ex art. dell’art. 4 comma 1 (vincolo di scopo) poiché non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità del Comune, né il dettato dell’art. 4 comma 2 (vincolo di attività) in quanto non svolge alcuna delle attività ivi previste. Inoltre per la Società si è evidenziata la presenza delle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) in quanto il numero degli amministratori (5) è superiore al numero dei dipendenti (3). Considerato che, in sede di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24, la partecipazione detenuta dal Comune di Oristano nella Società Marine Oristanesi S.r.l. non è risultata riconducibile ad alcuna delle categorie previste nell’art. 4 del TUSP, e non è risultata idonea a soddisfare alcuno dei requisiti di cui all’art.5, mentre è emerso che ricadesse nelle previsioni di cui all’art. 20, comma 2 lett. b), l’Ente ha definitivamente disposto di procedere alla dismissione della quota di partecipazione. In riferimento al procedimento di alienazione della quota di partecipazione detenuta nella Società Marine Oristanesi S.r.l., che sarebbe dovuta concludersi entro il 30 settembre 2018, si evidenzia che il Comune di Oristano ha disposto la vendita contestuale in un unico lotto dell’intera partecipazione, costituita dalla quota pari all’86% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Oristano e dalle quote degli altri due soci SFIRS S.p.A. e dal Circolo Nautico Oristano, che detengono rispettivamente il 7% del capitale sociale.

E’ stato, pertanto, predisposto un bando unico, che permettesse la vendita contestuale di tutto il pacchetto partecipativo, e ciò al fine di rendere più appetibile la proposta di asta pubblica ai potenziali acquirenti, mettendoli in condizioni di poter acquistare l’intero lotto.

La decisione di alienare l’intero lotto, ha, però, determinato un dilatarsi della tempistica di conclusione dell’intera procedura a causa delle tardive adesioni degli altri soci interessati all’alienazione della propria quota partecipativa.

Il bando prevedeva che la gara si svolgesse mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da effettuarsi mediante "offerte segrete" da porre a confronto con il prezzo a base d'asta e che l’aggiudicazione avvenisse in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avesse offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

La gara, però, è andata deserta, in quanto, entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel Bando di gara, non è pervenuta nessuna offerta per la partecipazione all’asta pubblica.

Il Comune di Oristano, come previsto dall’art. 24, comma 5, del D.lgs. 175/2016, non essendo riuscito a concludere l’iter di vendita entro il termine del 30 settembre 2018, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienazione della partecipazione.

Alla data attuale pertanto, si stanno predisponendo gli atti necessari alla riproposizione la vendita della partecipazione nella Società Marine Oristanesi S.r.l., mediante nuova asta pubblica di cessione della quota detenuta dal Comune di Oristano, che dovrà svolgersi sempre con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da porre a confronto con il prezzo posto a base d'asta.

Oristano 04.12.2018

Il Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità
e Servizi alla Cittadinanza